



Documento programmatico 2021–2024

Acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli adulti (art. 16 LFCo)

1	Situazione iniziale	2
2	Obiettivi nazionali per il periodo 2021–2024	2
3	Ruoli	3
3.1	Ruolo della SEFRI	3
3.2	Ruoli dei Cantoni	3
4	Definizione e delimitazione del concetto «competenze di base»	4
4.1	Delimitazione del settore delle competenze di base	4
4.2	Coordinamento delle misure cantonali di promozione delle competenze di base	4
5	Collaborazione interistituzionale	6
6	Finanziamento	6
6.1	Suddivisione del contributo federale	7
6.2	Regola del 50-50	7
6.3	Sostegno ai partecipanti	7
6.4	Trasferimento di fondi sul periodo successivo	7
7	Programmi cantonali	8
7.1	Contenuti dei programmi cantonali	8
7.2	Termine di presentazione per i programmi cantonali e nuovi Cantoni	8
8	Promozione delle competenze di base sul posto di lavoro	9
9	Resoconto annuale	9
10	Validità	10
11	Firme	10
12	Allegato 1: Domanda per la stipula di un accordo di programma	11
13	Allegato 2: modulo «Programma cantonale»	13
14	Allegato 3: modulo «Budget-costi»	17
15	Allegato 4: modulo «Resoconto annuale»	18
16	Allegato 5: Importo riservato per Cantone	23
16.1	Scenario 2,1% – 30,8 milioni di franchi	23
16.2	Scenario 2,5% – 42,8 milioni di franchi	24

1 Situazione iniziale

La legge federale del 20 giugno 2014¹ sulla formazione continua (LFCo) prevede che la Confederazione si adoperi, unitamente ai Cantoni, per consentire agli adulti di acquisire e mantenere le competenze di base. A tal fine la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) può concedere aiuti finanziari ai Cantoni (art. 16 LFCo). La Confederazione e i Cantoni coinvolgono le organizzazioni del mondo del lavoro (art. 14 LFCo).

Per concretizzare questo obiettivo, la SEFRI fissa insieme ai Cantoni degli obiettivi nazionali, coinvolgendo le organizzazioni del mondo del lavoro e provvedendo al coordinamento con altri servizi federali interessati (art. 8 dell'ordinanza sulla formazione continua [OFCo]²). Il presente documento programmatico è finalizzato all'adempimento di questo mandato. Fissa gli obiettivi nazionali che dovranno fungere da base per l'ideazione e l'impostazione dei programmi cantonali relativi all'acquisizione e al mantenimento delle competenze di base degli adulti. Il testo si basa sul precedente documento programmatico 2017–2020 che riprende, aggiorna e specifica. Il documento programmatico 2021–2024 segna il passaggio da un finanziamento mediante convenzioni di prestazione a un finanziamento tramite programmi cantonali, analogamente ai programmi cantonali d'integrazione.

2 Obiettivi nazionali per il periodo 2021–2024

L'obiettivo del primo periodo 2017–2020 era quello di individuare, consolidare o creare nuove strutture di supporto nei Cantoni per l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base per gli adulti. Nel periodo 2021–2024 si tratta di continuare a edificare nuove strutture e di consolidare e sviluppare quelle esistenti tenendo conto delle situazioni specifiche nei singoli Cantoni.

Nel periodo 2021–2024 dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi di attuazione, ritagliati sulle situazioni specifiche vigenti nei singoli Cantoni o gruppi di Cantoni:

Offerta³ e domanda

- Le lacune nell'offerta, soprattutto per quanto riguarda i servizi digitali e l'inclusione digitale, vengono individuate e colmate in modo mirato.
- La domanda di misure formative riguardanti le competenze di base viene promossa (identificazione dei gruppi target, informazione e sensibilizzazione); le misure formative interessano un maggior numero di partecipanti.
- Nell'ambito delle competenze di base si esaminano la collocabilità e l'accesso ai gruppi target ad esempio mediante l'assistenza sociale, i portali sulla qualificazione professionale degli adulti, l'integrazione professionale ecc.

Coordinamento e consulenza

- Le misure formative sono coordinate tra di loro e con altri programmi federali e offerte cantonali (cfr. punto 4.2) e permettono di accedere a una formazione formale (p. es. qualificazione professionale degli adulti) o a una formazione continua.
- I servizi responsabili della sensibilizzazione, dell'informazione, della consulenza e dell'assegnazione di misure formative adeguate sono ben radicati e noti agli interessati, agli intermediari e alla società in generale.
- La ripartizione delle competenze cantonali sono/è chiare/a e la collaborazione tra i servizi coinvolti funziona.

¹ RS 419.1

² RS 419.11

³ A questo proposito va osservato l'articolo 13 cpv. 2 LFCo.

Se appropriato, gli obiettivi possono essere perseguiti congiuntamente da più Cantoni, attraverso cooperazioni e progetti sia bilaterali che nazionali. Le misure e le finanze corrispondenti vanno presentate nei rispettivi programmi cantonali.

Nel periodo 2021–2024 vanno perseguiti i seguenti obiettivi gestionali della SEFRI:

- In vista del periodo 2025–2028, sono state individuate le buone prassi in materia di cooperazioni cantonali, strutture dell'offerta, garanzia della qualità, acquisizione di partecipanti e finanziamento.
- La SEFRI sostiene tutti i Cantoni nel promuovere l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti.
- La SEFRI mira a creare quadri di orientamento per la matematica elementare, la lettura, la scrittura e l'espressione orale in una lingua nazionale.
- La SEFRI provvede a coordinare con gli uffici federali interessati le attività svolte da Confederazione e Cantoni nel promuovere le competenze di base degli adulti e intrattiene con essi un dialogo regolare. Chiarisce i punti in cui l'attribuzione delle competenze è multipla e tratta le questioni in appositi comitati.
- Con il suo programma di promozione «competenze di base sul posto di lavoro»⁴, la SEFRI sostiene insieme ai Cantoni le aziende che aiutano i loro collaboratori a rimanere aggiornati nel campo delle competenze di base sul posto di lavoro.

3 Ruoli

La Confederazione si adopera, unitamente ai Cantoni, per consentire agli adulti di acquisire e mantenere le competenze di base (art. 14 LFCo).

3.1 Ruolo della SEFRI

La SEFRI concede aiuti finanziari e stipula a tal fine accordi di programma con i Cantoni (art. 11 OFCo). Nel concedere aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua (art. 12 LFCo), la SEFRI può finanziare prestazioni che incentivano la promozione delle competenze di base degli adulti. Attraverso la ricerca pubblica in materia di formazione continua (art. 11 LFCo) la SEFRI genera nuove conoscenze su come promuovere le competenze di base. Queste nuove conoscenze possono essere utili per l'allestimento dei programmi cantonali.

La SEFRI assicura a livello nazionale la collaborazione interistituzionale nello sviluppo e nell'attuazione di offerte volte ad assicurare l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti (art. 15 cpv. 2 LFCo). Garantisce inoltre il coordinamento con le leggi speciali concernenti la promozione delle competenze di base degli adulti (art. 8 cpv. 1 OFCo).

La SEFRI garantisce il monitoraggio nel settore della formazione continua basandosi sui dati forniti dai Cantoni (art. 19 cpv. 1 LFCo). I risultati del monitoraggio della SEFRI possono fungere da base per l'elaborazione del documento programmatico per il periodo successivo.

La SEFRI intrattiene un dialogo costante sulle buone pratiche con gli ambienti della formazione continua direttamente interessati (art. 19 cpv. 2 LFCo).

La SEFRI informa i Cantoni e gli attori interessati sulle attività svolte da altri organismi.

3.2 Ruoli dei Cantoni

I Cantoni attuano gli obiettivi nazionali predefiniti (cfr. cap. 2), da soli o in collaborazione con altri Cantoni (art. 9 cpv. 1 OFCo). A tal fine possono coinvolgere partner locali (p. es. operatori, oml, altri servizi cantonali, ecc.) e organizzazioni della formazione continua.

⁴ www.sefri.admin.ch/semplicemente-meglio

4 Definizione e delimitazione del concetto «competenze di base»

Per «competenze di base» si intendono le competenze che un adulto deve possedere per orientarsi e svilupparsi sia nel mondo del lavoro che nel suo quotidiano. Le offerte formative in questo campo si rivolgono a persone che per mancanza di competenze di base non possono svolgere formazioni né formazioni continue o che le svolgono con grandi difficoltà, anche se non richiedono particolari conoscenze preliminari. Queste offerte formative sono improntate alla prassi (art. 13 cpv. 2 LFCo).

All'articolo 13 capoverso 1 LFCo le competenze di base sono definite come segue:

Le competenze di base degli adulti sono la premessa per l'apprendimento permanente e comprendono nozioni e capacità fondamentali nei campi seguenti:

- a. *lettura, scrittura ed espressione orale in una lingua nazionale;*
- b. *matematica elementare;*
- c. *utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.*

4.1 Delimitazione del settore delle competenze di base

Le competenze di base comprendono i seguenti ambiti (art. 13 LFCo):

lettura, scrittura ed espressione orale in una lingua nazionale

L'ambito delle competenze in lettura, scrittura ed espressione orale permette alle persone di gestire autonomamente la propria vita privata e lavorativa. Le persone, anche madrelingua, che non dispongono di queste competenze sono considerate illetterate.

L'espressione orale in una lingua nazionale denota le competenze operative orali di una persona (produzione, recepimento e interazione). In questo caso il gruppo target è costituito da persone di madrelingua straniera che devono imparare una lingua nazionale.

matematica elementare

La capacità di calcolo permette di capire, sfruttare, interpretare e condividere informazioni e concetti aritmetici per affrontare e gestire compiti matematici nei più svariati contesti della vita adulta⁵.

utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Per questo ambito fa stato il «Quadro di riferimento per le competenze di base nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)»⁶, che definisce le competenze di base TIC.

La capacità d'apprendimento è una premessa per l'acquisizione di qualsiasi competenza. Costituisce pertanto parte integrante di ogni offerta finalizzata all'acquisizione e al mantenimento delle competenze di base degli adulti.

4.2 Coordinamento delle misure cantonali di promozione delle competenze di base

I programmi cantonali per la promozione delle competenze di base degli adulti devono essere coordinati con le misure adottate in virtù di altre leggi speciali e, in particolare, con i programmi cantonali d'integrazione secondo l'articolo 58 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)⁷ (art. 9 cpv. 3 OFCo). Nell'ambito del processo di domanda i Cantoni danno particolare importanza al coordinamento delle misure cantonali. Provvedono affinché la

⁵ PIAAC Numeracy Expert Group (2009), «PIAAC Numeracy: A Conceptual Framework», OECD Education Working Papers, No. 35, OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/220337421165>, pag. 21.

⁶ Il documento è consultabile sul sito della SEFRI (in francese): https://www.sbf.admin.ch/dam/sbf/fr/dokumente/2019/02/orientierungsrahmen-ikt.pdf.download.pdf/20190205_Orientierungsrahmen_IKT_GK_FR.pdf

⁷ RS 142.20

promozione in virtù delle leggi speciali non generi doppi finanziamenti o effetti di sostituzione e i fondi cantonali non siano sostituiti da fondi della Confederazione/federali.

I programmi cantonali che promuovono l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti vanno armonizzati con le misure dei programmi federali elencati qui di seguito e separati da questi ultimi in termini finanziari:

- Programmi cantonali di integrazione;
- Programma pilota «pretirocinio d'integrazione e apprendimento precoce della lingua»;
- Offerte transitorie e offerte di preparazione alla formazione professionale di base.

Con i programmi federali seguenti va osservata la compatibilità dei contenuti:

- Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà (UFAS);
- Strategia Svizzera digitale (UFCOM).

Se i costi delle misure per promuovere l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base dei seguenti gruppi target non sono coperti da leggi speciali pertinenti, occorre verificare chi dovrà sostenerli. Alcune offerte possono essere finanziate con aiuti previsti da basi legali diverse. Il coordinamento va garantito tenendo conto degli aspetti seguenti:

- persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti: per mano della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria per ogni persona ammessa provvisoriamente, per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora (art. 15 cpv. 1 OIntS)⁸. «Questa somma dev'essere utilizzata a destinazione vincolata e conformemente ai bisogni, in particolare per promuovere l'integrazione professionale delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati e il loro **apprendimento di una lingua nazionale**»⁹ (art. 12 cpv. 1 lett. c OIntS). Questi contributi vengono assegnati ai Cantoni per il finanziamento dei loro programmi di integrazione (art. 58 cpv. 2-3 LStrl e art. 11 OIntS). È quindi importante chiarire gli ambiti di responsabilità a livello cantonale. L'Agenda Integrazione Svizzera può sostenere in particolare le persone con livello linguistico A2 secondo il QCER che intendono svolgere una formazione professionale di base con misure di promozione linguistica nella lingua d'insegnamento locale. Lo scopo è fare in modo che raggiungano il livello B1 al momento di iniziare la formazione. Può anche essere sostenuta l'acquisizione di conoscenze di base scolastiche in altre materie, in particolare in matematica¹⁰;
- persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti: se nel Paese di origine hanno svolto una formazione professionale e/o che hanno maturato un'esperienza professionale e hanno il potenziale per esercitare un'attività lavorativa nel rispettivo settore, **possono svolgere un pretirocinio d'integrazione orientato alla pratica (PTI¹¹)**;
- persone disoccupate o a imminente rischio di disoccupazione: la legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI)¹² prevede appositi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro **per assicurati e persone minacciate da disoccupazione** (art. 59 cpv. 1 LADI). Rientrano nel campo d'applicazione di questa legge gli assicurati totalmente o parzialmente disoccupati (presupposti del diritto di cui all'art. 8 LADI);

⁸ RS 142.205

⁹ Segreteria di Stato della migrazione SEM, Conferenza dei governi cantonali, documento di base «Promozione specifica dell'integrazione, compito di Confederazione e Cantoni negli anni 2018-2021» del 25 gennaio 2017, pag. 6.

¹⁰ Segreteria di Stato della migrazione SEM, circolare del 4 dicembre 2018, «Presentazione di progetti per l'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera contestualmente ai PIC 2018-2021», pag. 12.

¹¹ www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration/ppnb/integrvorlehre-sprachfoerd.html

¹² RS 837.0

- persone che svolgono una formazione professionale o che beneficiano di misure in vista di tale formazione: attraverso i contributi forfettari ai Cantoni di cui all'articolo 53 della legge federale sulla formazione professionale (LFPr), la Confederazione (SEFRI) finanzia in particolare il sostegno individuale speciale degli apprendisti che svolgono una formazione professionale di base su due anni nonché misure di preparazione a una formazione professionale di base. Sono coperte da questo contributo particolare anche le soluzioni transitorie (max. un anno; art. 7 OFPr) **per giovani con difficoltà scolastiche**.
- invalidi: uno degli scopi della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)¹³ è quello di prevenire, ridurre o eliminare l'invalidità mediante provvedimenti d'integrazione adeguati, semplici e appropriati. Tra questi figurano anche il **perfezionamento (art. 16 cpv. 2 lett. c LAI) e i corsi di formazione nell'ambito di un intervento precoce** per integrare l'assicurato in un nuovo posto all'interno della stessa azienda o altrove (art. 7d cpv. 2 lett. b LAI).

L'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base da parte dei beneficiari di aiuti sociali non sono disciplinati da una legge federale. Le offerte corrispondenti finanziate dalla LFCo possono però essere andate a beneficio di tali persone nel rispetto delle leggi e prassi cantonali. Una consulenza di carriera o la copertura dei bisogni essenziali durante la formazione continua vengono finanziati dai servizi competenti.

5 Collaborazione interistituzionale

La Confederazione e i Cantoni assicurano la collaborazione interistituzionale nello sviluppo e nell'attuazione di offerte volte ad assicurare l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti, e ne coordinano la promozione (art. 15 cpv. 2 LFCo). La SEFRI provvede al coordinamento con altri servizi federali interessati (art. 8 cpv. 1 OFCo). I programmi cantonali vengono elaborati da un organismo designato dal Cantone. Questo organismo è anche responsabile del coordinamento intracantonale e fra Cantoni (art. 9 cpv. 2 OFCo).

Sul piano federale, gli uffici che partecipano alla promozione delle competenze di base degli adulti sono la SEFRI, la SEM, la SECO, l'UFAS e l'UFCOM. La collaborazione interistituzionale a livello nazionale serve in particolare a informare gli uffici federali coinvolti sulle attività degli altri servizi federali ((in questo campo)) e a discutere le relative questioni e problematiche. La collaborazione si svolge ad esempio nell'ambito del gruppo direttivo nazionale CII o a livello bilaterale tra la SEFRI e un altro ufficio federale. La SEFRI provvede inoltre al coordinamento con altri servizi federali non rappresentati in tale gruppo nonché con le organizzazioni del mondo del lavoro e gli operatori nazionali del settore.

A livello cantonale vi è una collaborazione tra i direttori della pubblica educazione; i servizi preposti all'integrazione, gli uffici del lavoro, gli uffici AI, i servizi sociali, gli operatori della formazione nonché i rappresentanti delle parti sociali. Vi sono inoltre scambi ed eventualmente una collaborazione con altri Cantoni.

6 Finanziamento

Di regola la Confederazione concede aiuti finanziari secondo accordi di programma. Per motivi di efficienza, tali aiuti possono essere previsti anche in un accordo di prestazione o concessi mediante decisioni formali (art. 11 OFCo). Gli aiuti finanziari intervengono a complemento delle misure previste dalla legislazione speciale (art. 16 cpv. 1 LFCo).

Dato che il primo periodo (2017–2020) è servito a edificare le strutture e a fare il punto della situazione, la SEFRI ha convenuto con i Cantoni degli accordi di prestazioni. Per il periodo 2021–2024 gli aiuti finanziari saranno invece concessi in base ad accordi di programma.

Gli aiuti finanziari della Confederazione vengono assegnati al credito quadro del messaggio ERI 2021–2024 e vanno rinegoziati ogni anno. Poiché tale messaggio viene elaborato parallelamente al presente documento, quest'ultimo si limita a spiegare il meccanismo di distribuzione dei fondi ai Cantoni. Non

¹³ RS 831.20

appena il decreto federale sul limite di spesa 2021–2024 sarà pronto, la SEFRI informerà i Cantoni sui fondi stanziati e sulla loro ripartizione.

6.1 Suddivisione del contributo federale

Il contributo federale viene versato ai Cantoni secondo la seguente chiave di ripartizione:

- per garantire un’offerta di base indipendente dalle dimensioni del Cantone, la Confederazione versa in parti uguali ai Cantoni un contributo fisso equivalente al cinque per cento del suo contributo annuo;
- il rimanente 95 per cento viene ripartito fra i Cantoni in base alla popolazione residente permanente d’età superiore ai 25 anni (secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica UST).

Se non tutti i Cantoni dovessero richiedere un contributo federale o se alcuni dovessero rinunciare in parte oppure concludere una convenzione di programma soltanto in una fase successiva del periodo 2021–2024, l’importo non attribuito può essere distribuito agli altri Cantoni, sempre che ve ne sia la necessità e che la partecipazione di questi Cantoni secondo l’articolo 13 OFCo sia garantita.

Nei singoli programmi cantonali possono essere previsti finanziamenti per misure intercantionali coordinate dalla Conferenza intercantionale della formazione continua (CIFC). Si raccomanda di riservare un importo del cinque per cento del contributo federale per questo tipo di misure¹⁴.

6.2 Regola del 50-50

Il contributo che la Confederazione versa a un Cantone deve essere integrato da un contributo cantonale almeno equivalente (art. 13 OFCo). Questo principio vale per l’interno programma cantonale, non per le singole prestazioni.

Costi computabili:

- nel calcolo della quota cantonale (inclusi i Comuni) possono essere computati sia i contributi versati ai partecipanti a misure di formazione sia i costi associati a progetti cantonali (sviluppo di nuove offerte e acquisizione di nuovi partecipanti), sensibilizzazione, informazione, consulenza e assistenza, nonché costi di gestione e di coordinamento;
- i finanziamenti di terzi non vengono presi in considerazione.

6.3 Sostegno ai partecipanti

Per l’intero periodo 2021–2024 la quota principale dell’importo federale doppio¹⁵ viene impiegata per sostenere chi partecipa a misure di formazione (p. es. sotto forma di riduzione del costo per i corsi o finanziamenti delle offerte in base alla domanda¹⁶).

6.4 Trasferimento di fondi sul periodo successivo

Non è ammesso il trasferimento di eventuali residui di credito dal periodo 2017–2020 al programma 2021–2024. Gli importi inutilizzati vanno restituiti. Se gli obiettivi di un accordo di programma 2021–2024 non vengono pienamente raggiunti, il Cantone ha diritto ai contributi federali soltanto in misura proporzionale al conseguimento degli obiettivi. La Confederazione può chiedere il rimborso degli importi

¹⁴ La partecipazione alle misure intercantionali che promuovono l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti è a discrezione dei Cantoni. Tali misure si concentrano sugli ambiti menzionati nel messaggio ERI: informazione, sensibilizzazione, digitalizzazione e aumento della partecipazione alle rispettive offerte. Cfr. messaggio sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2021–2024, cap. 2.2.

¹⁵ L’importo federale doppio comprende i contributi della Confederazione e quelli dei Cantoni (cfr. regola del 50-50).

¹⁶ Se in un Cantone l’offerta è in fase di allestimento può essere concessa un’eccezione.

che eccedono il diritto effettivo. Il rimborso può essere compensato con i contributi a cui il Cantone avrebbe diritto nel periodo successivo.

7 Programmi cantonali

Gli obiettivi nazionali convenuti vengono attuati mediante programmi di singoli o più Cantoni (art. 9 cpv. 1 OFCo). Per i programmi cantonali vengono stipulati di regola degli accordi di programma (art. 11 cpv. 1 OFCo). Questi comprendono in particolare gli obiettivi, gli aiuti finanziari della Confederazione e gli indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi (art. 10 cpv. 1 OFCo). Nell'ambito dei loro programmi, i Cantoni decidono in merito alla ripartizione degli aiuti finanziari (art. 9 cpv. 4 OFCo).

I Cantoni possono elaborare congiuntamente un programma per promuovere l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti (art. 9 cpv. 1 OFCo). La SEFRI mette a disposizione il modulo «Domanda per la stipula di un accordo di programma», con il quale i Cantoni possono presentare i loro programmi (cfr. allegato 1 pag. 12).

Al momento di stipulare gli accordi di programma è importante badare affinché gli oneri amministrativi a carico dei Cantoni siano sopportabili e il loro margine di manovra risulti sufficientemente ampio per adeguare e modificare senza troppa burocrazia le misure e gli obiettivi entro il periodo di attuazione di quattro anni.

7.1 Contenuti dei programmi cantonali

I programmi cantonali prevedono i seguenti punti:

I. Contesto e strategia cantonale

L'introduzione contiene le principali osservazioni fatte al momento di elaborare la panoramica cantonale (al 31.12.2018) e l'organizzazione del coordinamento con gli attori cantonali coinvolti. Descrive le particolarità cantonali e le sfide che il Cantone deve affrontare. Vanno elencate qui anche le priorità della strategia cantonale per il periodo 2021–2024.

II. Misure e indicatori

Vengono descritte qui le misure con cui il Cantone intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici elencati in nel presente documento programmatico (cap. 2). Per ogni obiettivo nazionale il programma cantonale deve prevedere almeno una misura. Per ogni misura deve esserci un budget e almeno un indicatore che permetta di misurare il grado di raggiungimento dell'obiettivo.

Il programma cantonale per promuovere l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti costituisce parte integrante dell'accordo di programma stipulato tra il Cantone e la SEFRI.

Le misure, gli indicatori e il budget fissati nel programma possono essere modificati una volta all'anno. In tal caso il Cantone formula una proposta di adeguamento.

Il modulo per l'elaborazione del programma cantonale è riportato all'allegato 2 (pag. 14) e sul sito Internet www.sbf.admin.ch/sbf/de/home/bildung/weiterbildung/grundkompetenzen-erwachsener.html.

7.2 Termine di presentazione per i programmi cantonali e nuovi Cantoni

Agenda

I Cantoni devono presentare i loro programmi cantonali per promuovere l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti mediante il modulo riportato all'allegato 2 (pag. 14) entro il **15 agosto 2020**.

Se vogliono, i Cantoni possono inoltrare una versione preliminare entro il 31 maggio 2020, che la SEFRI si impegna a commentare affinché possa eventualmente essere modificata.

La SEFRI si pronuncia per iscritto sui programmi cantonali entro il **30 novembre 2020**. Nel suo feedback distingue tra i punti che devono essere rielaborati e quelli che potrebbero esserlo.

I programmi cantonali rielaborati vanno inoltrati alla SEFRI entro il **31 gennaio 2021**.

La firma degli accordi di programma è prevista nel primo trimestre 2021.

Nuovi Cantoni

I Cantoni che non hanno firmato una convenzione sulle prestazioni per il periodo 2017–2020 possono presentare i loro programmi per il periodo 2021–2024.

In casi motivati la SEFRI può adeguare gli obiettivi nazionali fissati nel documento programmatico o stabilire un particolare ordine di priorità affinché un Cantone possa recuperare un eventuale ritardo dovuto alla non partecipazione al programma 2017–2020. Un tale adeguamento viene effettuato caso per caso.

8 Promozione delle competenze di base sul posto di lavoro

Dal 1° gennaio 2018, in virtù della legge sulla formazione professionale (LFPr¹⁷, art. 32 cpv. 2 lett. a in combinato disposto con l'art. 55 cpv. 1 lett. g), la SEFRI dispone di un apposito programma di promozione delle competenze di base sul posto di lavoro («Semplicemente meglio! ... Al lavoro»). Per garantire il coordinamento tra i programmi cantonali intesi a promuovere le competenze di base degli adulti i Cantoni possono scegliere fra tre processi di attuazione.

Processo A

Le domande e i resoconti vengono presentati alla SEFRI. Quest'ultima li esamina e rilascia una decisione ufficiale. Il Cantone che ove ha sede l'azienda richiedente ne riceve una copia per informazione.

Processo B

Le domande e i resoconti vengono presentati alla SEFRI. Quest'ultima li gira per parere al Cantone che ove ha sede l'azienda richiedente. Su questa base la SEFRI rilascia una decisione ufficiale.

Processo C – Portale cantonale

Il Cantone dispone di un portale per la presentazione delle domande e dei resoconti. Il Cantone è l'unico interlocutore dei richiedenti. Verifica se le domande rispettano i criteri del programma federale da un lato e di promozione cantonale dall'altro. Il Cantone emette la decisione ufficiale. Almeno una volta all'anno il Cantone presenta alla SEFRI un elenco delle domande sostenute in base ai criteri federali nonché un resoconto. La SEFRI dispone il rimborso delle sovvenzioni versate dal Cantone.

Le domande che concernono più Cantoni vengono trattate dalla SEFRI secondo il processo A.

Al 1° gennaio di ogni anno i Cantoni hanno la possibilità di cambiare processo. In questo caso ne informano la SEFRI tempestivamente.

9 Resoconto annuale

I Cantoni presentano annualmente alla SEFRI un resoconto sull'impiego degli aiuti finanziari. Il resoconto riferisce segnatamente in merito ai progressi nel raggiungimento degli obiettivi del programma cantonale sulla base degli indicatori convenuti o delle prestazioni fornite (art. 14 OFCo). Per il resoconto annuale la SEFRI mette a disposizione un apposito modulo (cfr. allegato 4: modulo resoconto annuale e <https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/formazione/formazione-continua/competenze-di-base-degli-adulti.html>)

¹⁷ RS 412.10

Giorni di riferimento per i rapporti annuali:

31 marzo 2022

31 marzo 2023

31 marzo 2024

31 marzo 2025

Nel resoconto annuale vanno indicate le seguenti informazioni quantitative sulle offerte finanziate in virtù del programma cantonale LFCo:

- numero di offerte nei vari ambiti di competenze di base;
- numero di partecipanti;
- numero di ore;
- numero di ore per partecipante;
- età media dei partecipanti;
- quota di donne (in %);
- cifre relative agli indicatori che il Cantone ha definito nel suo programma (cfr. Allegato 4: modulo «Resoconto annuale»).

Indicatori finanziari:

- mezzi finanziari stanziati dal Cantone e dai Comuni;
- mezzi finanziari della Confederazione secondo la LFCo;
- quota di mezzi finanziari investiti per sostenere direttamente i partecipanti a misure formative (cfr. 6.3).

10 Validità

Il presente documento programmatico è valido dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024. A partire dal 1° gennaio 2023 viene elaborato un documento programmatico per il periodo successivo.

11 Firme

Segretariato generale della Conferenza svizzera
dei direttori cantonali della pubblica educazione

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Luogo, data

Bern, 28.5.20

Luogo, data

Berna, 19 maggio 2020

Nome

Susanne Hardmeier

Nome

Josef Widmer

Firma



Firma

